**N. 01024/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01861/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2011, proposto da La Castellese Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Cristofaro, in Bari, viale della Resistenza, 188;

*contro*

Comune di Orsara di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147;

*nei confronti di*

3R Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Maria Marenghi e Giancarlo Giarnese, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

*per l’annullamento,*

*previa sospensione dell’efficacia,*

- della determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Orsara di Puglia n. 143 del 19.9.2011, con la quale si sono approvati i verbali di gara e si è disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di consolidamento e regimentazione idraulica del Canale Catello in favore della società 3R Costruzioni s.r.l., comunicata a mezzo fax il 23.9.2011, ai sensi dell’art. 79, comma 5 dlgs 12 aprile 2006, n. 163, per estratto;

- ove occorra, dei verbali di gara del 22.7.2011, del 26.7.2011, del 29.7.2011 e del 9.8.2011, con i quali sono state ammesse le ditte alla gara, sono stati valutati i progetti tecnici e le offerte economiche delle imprese concorrenti ed è stata redatta la graduatoria finale;

- della clausola del disciplinare di gara nella parte in cui omette di sanzionare con l’esclusione l’omessa dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-*ter*) dlgs n. 163/2006 da parte dei soci e direttori tecnici;

- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o consequenziale con gli atti che precedono, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;

nonché, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., per l’accoglimento della domanda volta a conseguire l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ed in subordine per la condanna al risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65 e 66 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orsara di Puglia e di 3R Costruzioni s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata 3R Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 per le parti i difensori avv.ti Rossella Verderosa e Roberto D’Addabbo;

Rilevato che ai sensi del punto 3 (pag. 3) della relazione tecnica illustrativa del progetto posto a base di gara “L’area oggetto di intervento si estende da via delle Portelle, via Finzi, via Nazario Sauro, via Oriente, ed all’incrocio Oriente/via Maffia/via Madonna della Neve, prosegue in direzione via Madonna della Neve, via Pisacane, via Castello, via San Rocco e in prossimità di Largo San Domenico per tutto il tratto urbano del Canale Catello”;

Ritenuto necessario, al fine di decidere, procedere ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. ad una verificazione per accertare se le offerte formulate rispettivamente dalla controinteressata 3R Costruzioni s.r.l. e dalla ricorrente principale La Castellese Costruzioni s.r.l. incidano o meno sull’area oggetto di intervento come delimitata dal menzionato punto 3 della relazione tecnica illustrativa del progetto posto a base di gara;

Ritenuta, altresì, la necessità che sia individuata e delimitata graficamente l’area *de qua* ed in particolare “il tratto urbano del Canale Catello” di cui al citato punto 3 della relazione tecnica illustrativa del progetto posto a base di gara, al fine di accertare se le offerte presentate rispettivamente dalla aggiudicataria e dalla ricorrente principale (ed in particolare i cinque punti della proposta della controinteressata 3R Costruzioni s.r.l. oggetto di contestazione ed indicati a pag. 6 della consulenza tecnica di parte ricorrente a firma dell’ing. Fabio Fierro allegata al ricorso introduttivo [allegato *sub* 10]) incidano sull’area oggetto di intervento ovvero contemplino opere che si collocano al di fuori di tale area;

Ritenuta, infine, la necessità che sia accertata specificamente la distanza delle opere di cui alle offerte presentate rispettivamente dalla aggiudicataria e dalla ricorrente principale rispetto all’area oggetto di intervento, come delimitata dal menzionato punto 3 della relazione tecnica illustrativa del progetto posto a base di gara”;

Ritenuto che all’espletamento dell’incombente istruttorio proceda il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata con sede in Bari, con facoltà di delega, nel contraddittorio delle parti, le quali dovranno essere preavvertite a cura del verificatore con avviso da comunicarsi nel domicilio eletto almeno 5 giorni prima del giorno e dell’ora di svolgimento delle operazioni e che delle operazioni effettuate sia redatto apposito verbale che, insieme a documentata relazione illustrativa, sarà depositato nella Segreteria di questa Sezione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione a cura del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata con sede in Bari, con facoltà di delega, che vi provvederà nel modo e nel termine sopra indicati.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 5 dicembre 2012.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)